



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
1° ISTITUTO COMPRENSIVO
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
Tel 0775/288628 Fax 0775/288628 e-mail fric83300c@istruzione.it
~~fric83300c@pec.istruzione.it~~ ~~www.montesangiovanniuno.it~~

Monte San Giovanni Campano, li 15/11/2016

A tutto il personale docente e ATA
All'Albo pretorio del sito web della Scuola
Sede

Oggetto: DPCM 23 marzo 2012 – Obbligo di dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi comunque in atto a carico della pubblica amministrazione, da parte di titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali. Anno 2016 – Circolare MIUR n. 0016647 del 03-11-2016.

Il personale è tenuto all'adempimento previsto dal DPCM in oggetto. In particolare, l'art. 3 del predetto DPCM obbliga i destinatari del provvedimento (art. 2 "le persone fisiche che ricevano retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, con le pubbliche amministrazioni statali, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, e successive... nonché quelli in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo...") a produrre all'amministrazione di appartenenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto, una dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi retribuiti comunque in atto a carico della finanza pubblica con l'indicazione dei relativi importi. Il medesimo DPCM 23 marzo 2012 prevede che, a regime, la dichiarazione ricognitiva è resa entro il 30 novembre di ciascun anno.


Pertanto tutti coloro i quali sono destinatari di incarichi comunque in atto nell'anno 2016 conferiti da altre pubbliche amministrazioni la cui spesa grava sulla pubblica finanza (un esempio potrebbe essere quello di un dipendente che riceve un incarico dall'Ente locale o altra pubblica amministrazione prevista dall'art. 2, comma 1, del novellato decreto legislativo n. 165/2001) devono compilare in ogni sua parte la citata scheda ed inviarla al seguente indirizzo mail entro e non oltre il 30 novembre 2016: fric83300c@istruzione.it.

In caso di impossibilità a trasmettere la dichiarazione a mezzo mail, la stessa può essere consegnata entro la stessa data alla segreteria della scrivente Istituzione scolastica.

Si allegano:

- Circolare MIUR n. 16647 del 3-11-2016;
- DPCM 23 marzo 2012;
- Modello dichiarazione ricognitiva atto notorio.

La presente comunicazione viene notificata a tutto il personale a mezzo pubblicazione all'Albo pretorio del sito web della Scuola e diffusa attraverso le circolari nel sito dell'Istituto.



Il Dirigente scolastico
Prof. Michele Starita

D.P.C.M. 23 marzo 2012

Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto, in particolare, il comma 1 del predetto articolo 23-ter che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195, che emana il regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Ritenuto di dover procedere in analogia, per evidenti motivi di uniformità, alla determinazione dei trattamenti economici dei Presidenti e dei componenti delle Autorità indipendenti, la cui retribuzione è oggi fissata con D.P.C.M. in misura superiore al tetto massimo consentito;

Decreta:

Art. 1 Oggetto

1. Il presente decreto, adottato in attuazione dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fissa il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo degli

emolumenti spettanti a ciascuna fascia o categoria di personale che riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché quelli in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, fermo restando che la definizione, al di sotto del suindicato limite, dei rispettivi trattamenti economici resta di competenza del contratto collettivo nazionale e della contrattazione interna a ciascuna amministrazione e, per i dirigenti pubblici, della contrattazione individuale.

Art. 2 Soggetti destinatari

1. Sono soggetti destinatari delle disposizioni del presente decreto le persone fisiche che ricevano retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, con le pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché quelli in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni.

Art. 3 Limite massimo retributivo

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, dei soggetti di cui all'articolo 2 non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, pari nell'anno 2011 a euro 293.658,95. Qualora superiore, si riduce al predetto limite. Il Ministro della giustizia comunica annualmente al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministro dell'economia e delle finanze eventuali aggiornamenti relativi all'ammontare del predetto trattamento.

2. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al comma 1, sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. A tale fine, i soggetti destinatari di cui all'articolo 2 sono tenuti a produrre all'amministrazione di appartenenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, una dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica, con l'indicazione dei relativi importi. A regime, tale dichiarazione è resa entro il 30 novembre di ciascun anno.

Art. 4 Limite alla retribuzione o indennità riconosciuta ai pubblici dipendenti in servizio, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali

1. A decorrere dall'entrata in vigore della citata legge n. 214 del 2011, fermo restando il limite massimo retributivo di cui all'articolo 3, il personale di cui all'articolo 2 che esercita funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le Autorità amministrative indipendenti, ove conservi, secondo il proprio ordinamento, l'intero trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, non può ricevere a titolo di retribuzione o di indennità, o anche soltanto a titolo di rimborso delle spese, per l'incarico ricoperto, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico dell'amministrazione di appartenenza.

2. Se l'assunzione dell'incarico comporta la perdita di elementi accessori della retribuzione propri del servizio nell'amministrazione di appartenenza, alla percentuale di cui al comma 1 si aggiunge un importo pari all'ammontare dei predetti elementi accessori, che vengono contestualmente considerati ai fini del calcolo della percentuale medesima.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale di cui all'articolo 2 anche nell'ipotesi di conferimento di incarichi equiparati nell'ambito della medesima amministrazione.

4. Resta, in ogni caso, salva la facoltà di optare per il trattamento economico previsto per l'incarico ricoperto, ove consentito.

Art. 5 Personale nei confronti del quale non trova applicazione il limite massimo retributivo

1. Per il personale con qualifica dirigenziale cui non si applica la disposizione di cui all'art. 3, a causa del mancato raggiungimento del limite massimo retributivo ivi previsto, le pubbliche amministrazioni provvedono, in occasione del rinnovo del contratto individuale di lavoro, alla ridefinizione del relativo trattamento economico.

Art. 6 Determinazione delle modalità per l'assegnazione delle risorse al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato indica con proprio provvedimento le modalità attraverso le quali le risorse rivenienti dall'applicazione dei limiti retributivi previsti dal presente decreto sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 4, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Art. 7 Determinazione della retribuzione del Presidente e dei componenti delle Autorità amministrative indipendenti

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento economico annuale del Presidente dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, del Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa, del Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è determinato, in relazione al trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione nell'anno 2011, in euro 293.658,95. Il trattamento economico annuale dei componenti delle medesime Autorità indipendenti è determinato in misura inferiore del dieci per cento del trattamento economico annuale complessivo dei rispettivi Presidenti.

Art. 8 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VI

A Tutto il personale dirigenziale
e non dirigenziale dell'Amm.ne
Centrale e Periferica
(per mezzo della pubblicazione sulle News di intranet)

OGGETTO: dPCM 23 marzo 2012 "Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali".

Obbligo di dichiarazione ricognitiva, di tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica, da parte dei titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali.

Anno 2016.

Anche per l'anno 2016 è necessario adempiere alle prescrizioni contenute nel dPCM 23 marzo 2012 - pubblicato sulla G.U. n. 89, 16 aprile 2012) - avente per argomento "Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali".

Il succitato dPCM, adottato ai sensi del 1° comma dell'art. 23-ter del d.l. 6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, nella l. 22 dicembre 2011, n° 214 - in materia di riduzioni di spesa e costi degli apparati pubblici - definisce il limite massimo retributivo del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali ponendo, inoltre, a carico dei destinatari della disciplina, individuati dall'art. 2 del medesimo dPCM, dettagliate prescrizioni.

Si rammenta che per trattamento retributivo percepito annualmente, si intende quello comprendente le indennità e le voci accessorie, le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza nonché importi derivanti da trattamenti pensionistici o assimilati.

Con l'art. 13 del d.l. 24 aprile 2014, n° 66 convertito con modificazioni nella l. 28 giugno 2014, n° 89, tale limite massimo retributivo annuo, con decorrenza 1° maggio 2014, è determinato in € 240.000,00.

Il comma 2 dell'art. 3 del dPCM in oggetto ha previsto l'obbligo per gli interessati di produrre all'amministrazione di appartenenza una dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica, con l'indicazione dei relativi importi. a regime, dall'anno 2013, la dichiarazione ricognitiva in parola è resa entro il 30 novembre di ciascun anno.

Con riguardo agli aspetti di più stretta applicazione della normativa si richiama l'attenzione sulla circolare n°8 del 9 agosto 2012, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con l'obiettivo di fornire indicazioni in merito all'applicazione del dPCM.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VI

Fra le indicazioni applicative rilevano in particolar modo quelle di cui al paragrafo 1.8 della summenzionata circolare 8/2012, nel quale viene precisato, tra l'altro, che la dichiarazione ricognitiva deve essere resa **sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 47 e 38 del d.P.R. n° 445 del 2000: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)";**

E' evidente che ponendo l'accento anche sulla specifica veste formale con la quale le dichiarazioni in questione devono essere prodotte si è rafforzata l'importanza dell'adempimento cui è soggetto tutto il personale più volte sopra richiamato e le connesse conseguenze derivanti, sul piano della responsabilità, da eventuali dichiarazioni mendaci.

Si ricorda ancora che l'ambito soggettivo di applicazione del dPCM 23 marzo 2012 riguarda tutti i titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali.

Pertanto, tutti i soggetti che intrattengono con questa Amministrazione - sia Centrale sia Periferica (USR) - un rapporto di lavoro, dirigenziale e non, subordinato o autonomo, che sono destinatari, oltre alla retribuzione fondamentale, di incarichi retribuiti, anche da parte di amministrazioni diverse da quella di appartenenza, emolumenti di natura pensionistica o similare e in atto nell'anno 2016, debbono compilare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano riportati i dati richiesti relativi a detti ulteriori emolumenti, ed inviarla, entro e non oltre il 30 novembre p.v., al seguente indirizzo mail: vincenzo.pelliccia@istruzione.it.

COME PER I TRASCORSI ANNI, SI RACCOMANDA ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - che sono Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 1, c. 2, del d.lgs 165/2001 - e ai soggetti che con esse intrattengono rapporti di lavoro dipendente o autonomo, che leggono la presente nota per mezzo delle News di Intranet, **DI ASTENERSI DALL'INVIO ALL'INDIRIZZO MAIL SU INDICATO;** tuttavia tali Pubbliche Amministrazioni e tali soggetti sono obbligati agli adempimenti del più volte citati dPCM 23 marzo 2012, e quindi tenuti, rispettivamente, alla raccolta e alla produzione delle dichiarazioni ricognitive.

Per ogni eventuale, ulteriore chiarimento, si prega contattare:

Vincenzo Pelliccia
MIUR - Dip. Programmazione
DGRUF - Uff. VI
vincenzo.pelliccia@istruzione.it
tel. 06 5849 2348

La presente viene diffusa per mezzo delle news di Intranet e trasmessa agli indirizzi PEO istituzionali delle direzioni generali al fine della massima e capillare diffusione possibile.

IL DIRETTORE GENERALE
Jacopo Greco